



TRIBUNALE DI PIACENZA
Ufficio Fallimentare

N. 1/18 R.G.C.

N° 2 / 2018 RSP.

Il Tribunale di Piacenza,
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Stefano Brusati	Presidente
dott. Antonino Fazio	Giudice relatore
dott. Luca Milani	Giudice

letti gli atti, sentito il giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.12.2018, osserva quanto segue.

1. Fatti e svolgimento della procedura.

Con domanda c.d. "prenotativa" ex art. 161 comma 6 L.Fall. - c.d. concordato in bianco o con riserva - depositata presso il Tribunale di Piacenza in data 15.01.2018, la società FIN REBECCHI SRL, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* sig. GIOVANNI REBECCHI (RBCGNN65B25G535T) con domicilio in Rivergaro (PC), Via Ungaretti n. 7/A, chiedeva l'ammissione ai benefici della procedura di concordato preventivo, con espressa riserva di successivo deposito della documentazione di cui all'art. 161 l.f..

Con decreto **di apertura** del procedimento concordatario (ancorché non formalmente dichiarata) del 18.01.2018 il Tribunale nominava giudice delegato la dott.ssa Stefania DI RIENZO e (pre)commissario giudiziale il dott. Gian Paolo FORNASARI; assegnava alla ricorrente termine sino al 60° giorno dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione ex art. 161, secondo e terzo comma, l.f., disponendo altresì il deposito, a far data dal 31.01.2018, di relazioni mensili ex art. 161, ottavo comma, l.f., aventi ad oggetto l'attività nel frattempo svolta dalla società.

Con decreto del 19.03.2018 il Tribunale, su istanza della ricorrente e parere favorevole del (pre)commissario giudiziale, concedeva ulteriore proroga di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano concordatario.

In data **18.05.2018** la ricorrente, previo deposito di n.4 relazioni mensili di aggiornamento ex art. 161, ottavo comma, l.f., depositava la proposta ed il piano di concordato ex art. 161 l.f. sottoscritti dall'amministratore unico sig. GIOVANNI REBECCHI ex artt. 161 e 152 l.f., corredati dalla relazione ex art. 161, terzo comma, l.f. a firma del Dott. Gian Paolo GLADIOSI, che attestava la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario. Ai sensi del quinto comma dell'art. 161 l.f., la stessa veniva inoltre comunicata al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Piacenza. La società indicava altresì quali Advisors della Procedura di Concordato:

Studio dott. Andrea Fantini di Castel San Giovanni (PC) e Studio avv. Sisto Salotti del Foro di Piacenza.

Con decreto del **20-21.06.2018**, il Tribunale di Piacenza, ritenuta la formale sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 160 l.f. ed accertata la ritualità della domanda ex art.161 l.f., dichiarava aperta la procedura (*rectius ammissibile la domanda*) di concordato preventivo della società FIN REBECCHI SRL , confermando quale giudice delegato la Dott.ssa DI RIENZO e quale commissario giudiziale il Dott. FORNASARI, e fissando l'adunanza dei creditori al 22.10.2018.

Con provvedimento di variazione tabellare del **30-31.07.2018** il Presidente del Tribunale riassegnava il procedimento al dott. Antonino FAZIO quale nuovo giudice delegato.

Il Commissario depositava la propria relazione ex art. 172 L.F. in data **04.09.2018**. Venivano eseguite le comunicazioni e pubblicazioni di rito.

All'adunanza del **22.10.2018** si dava atto dell'ammissione al voto di creditori per complessivi Euro 9.035.819,70, con conseguente *quorum* ad Euro 4.517.909,85, con i seguenti esiti: **Classe I**, ammessi € 365.021,36, *quorum* 182.510,69, voti favorevoli 165.364,63; **Classe II**, ammessi € 3.470.245,55, *quorum* 1.735.122,78, voti favorevoli 1.293.397,00; **Classe III**, ammessi € 5.200.552,78, *tutti votanti a favore*. Sicché non venivano raggiunte le maggioranze di legge, avendo molti creditori preferito riservarsi di far pervenire dichiarazione di voto nel più ampio termine dei 20 giorni successivi, ex art. 178 comma 4 L. Fall.,

Le maggioranze, per teste e per crediti, venivano raggiunte in tale termine. Con relazione del **12.11.2018** il Commissario giudiziale comunicava infatti che, con le dichiarazioni nelle more pervenute, si perveniva ai seguenti esiti:

- **Classe I**, ammessi € 365.021,36, *quorum* 182.510,69, voti favorevoli 266.285,29 (72,95%);
- **Classe II**, ammessi € 3.470.245,55, *quorum* 1.735.122,78, voti favorevoli 1.886.013,09 (54,34%);
- **Classe III**, ammessi € 5.200.552,78, voti favorevoli 5.200.552,78 (**100%**).

Non veniva svolta alcuna opposizione.

Il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 180 L.Fall., ne riferiva al Tribunale che con decreto del 20.11.2018 fissava l'udienza camerale del **10.12.2018** per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo la pubblicazione ex art. 17 e la notificazione, a cura della debitrice, al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti.

In esito all'udienza, il Tribunale riservava la decisione.

2. La proposta concordataria.

La proposta ed il piano concordatario in esame hanno carattere liquidatorio puro, con suddivisione dei creditori in classi. Si prevede infatti la liquidazione del patrimonio, composto da beni immobili, partecipazioni in altre società, crediti verso terzi, beni mobili strumentali; quale termine di ragionevole durata dell'attività liquidatoria, quattro anni dall'omologa; l'attribuzione ai creditori del ricavato, al netto delle spese prededucibili.

È stata prevista la soddisfazione integrale dei creditori ipotecari e dei creditori privilegiati, conseguentemente non ammessi al voto. I crediti ammessi al voto sono stati suddivisi in tre classi, così strutturate:

- CLASSE I, con una previsione di pagamento del 50% del credito: *fornitori; debiti diversi (tassa vidimazione libri sociali 2016; spese condominiali immobile Piacenza via*

Taverna anno 2017); istituti di credito per scoperti di conto corrente; istituti di credito per interessi sui conti correnti; istituti di credito per finanziamenti chirografari;

- CLASSE II, con una previsione di pagamento del 20% del credito: *istituti di credito per fideiussioni a favore di RE MARKET SRL; fondo di garanzia accantonato a favore del concordato RE MARKET SRL;*
- CLASSE III, con una previsione di pagamento subordinata alla soddisfazione dei creditori inclusi nelle prime due classi, e limitata a non oltre il 20%;

Tali previsioni risultano sostanzialmente confermate dal dott. Gian Paolo Gladiosi, commercialista in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 161 l.f., il quale ha attestato ai sensi dell'art. 161 co.3 l.f. la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario; e dal dott. Gian Paolo Fornasari, Commissario Giudiziale, che nella relazione ex art. 172 l.f. ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva rispetto alla fattibilità della proposta di concordato, rendendo altresì, in esito all'adunanza dei creditori, parere favorevole ex art. 180 l.f. all'omologazione del concordato preventivo, anche in relazione all'ipotetica alternativa fallimentare.

3.1. Valutazioni del Tribunale. a) Le classi

La suddivisione dei creditori in classi appare effettuata in funzione del profilo causale che connota il credito, e segnatamente: inerenza l'attività corrente dell'impresa in concordato (classe I); strumentalità rispetto al concordato Re Market SRL, società collegata (classe II); finanziamenti soci, postergati ex art. 2467 c.c. (classe III); sicché risulta rispettata la condizione posta dall'art. 160, comma 1, lett.c), L.Fall., dell'omogeneità di posizione giuridica (*titolo costitutivo; cause di prelazione*) e di interessi economici (*natura e oggetto del credito; rapporti con il debitore; interesse alla prosecuzione*) dei creditori. Requisiti questi che, secondo l'orientamento dottrinale più condivisibile, non devono necessariamente sussistere congiuntamente.

I trattamenti differenziati prospettati per i creditori appartenenti a classi diverse non evidenziano profili di irragionevolezza.

3.2. (segue) b) la soglia del 20% offerto ai chirografari

Quanto alla specifica condizione di ammissibilità di cui agli artt. 160, ult.comma e 161, comma 2, lett. e), L.Fall., com'è noto il D.L. 83/2015 ha modificato tali norme introducendo la previsione, per cui, nei soli concordati liquidatori, *"in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari"* (art. 160 ult.comma) e, con dichiarata simmetria, *"in ogni caso la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore"* (art. 161 comma 2 lett. e) Le norme, invero di formulazione non perspicua, appaiono di problematica interpretazione sotto più profili. Questo Ufficio, comunque, ha già avuto modo di orientarsi nel senso che la condizione di ammissibilità sia costituita dalla *"soddisfazione"* (dunque non il solo pagamento in danaro) di *"almeno il venti per cento dei crediti in chirografo"*, in riferimento non al singolo creditore bensì al totale (App. Bologna n. 719 del 21.03.2017), atteso che *"il termine "pagamento" non debba intendersi in senso proprio, ma come equivalente di "soddisfazione" e viceversa (il che non costituisce evento singolare nel contesto concordatario - si vedano lo stesso art. 160, co. 2 e l'art. 177, co. 2 e co. 3 - e più in generale concorsuale, come è dimostrato in modo emblematico dall'art. 102 co. 2), [...]"* (Trib. Pistoia 29.10.2015). Si è altresì rimarcato che le disposizioni predette, pur implicando *"l'assunzione nei confronti del ceto creditorio di un*

impegno forte, serio e vincolante" (Trib. Mantova 2.3.2017), non configurano un'obbligazione di risultato in capo al proponente, non teorizzabile sia in difetto di espressa previsione normativa, sia in ragione della inevitabile **alea** che caratterizza la liquidazione. In definitiva, ritiene il Collegio di ribadire che la condizione di ammissibilità predetta sussista qualora il piano concordatario preveda la soddisfazione al 20% dei creditori chirografari quale **ragionevole ipotesi** nell'ambito di un piano **non manifestamente inidoneo** al conseguimento di tale obiettivo (Trib. Piacenza 31.07.2018, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti).

3.3. Le valutazioni di fattibilità economica e giuridica già espresse dall'attestatore e riviste, anche criticamente, dal Commissario giudiziale appaiono condivisibili in quanto rispettose dei principi di prudenza nelle stime dei singoli elementi patrimoniali – peraltro in linea con quanto valutato dal Perito nominato dal Tribunale su istanza del Commissario – e correttamente motivate ed immuni da vizi logici.

4. Ai sensi dell'art. 180 L.F. sussistono i presupposti per omologare il concordato preventivo in esame, in quanto la procedura si è svolta regolarmente e sono state raggiunte le maggioranze previste dalla legge per l'approvazione della proposta, ritenendosi così conclusa la fattispecie negoziale derivante dalla proposta concordataria e dall'accettazione della stessa da parte dei creditori che hanno espresso il proprio voto in relazione al contenuto della proposta e sulla base di una corretta e completa informazione circa la diversa valutazione delle prospettive di liquidazione del patrimonio societario espressa dal Commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 l.f.;

In considerazione dell'impronta squisitamente negoziale che il legislatore ha voluto attribuire alla procedura di concordato preventivo e dei principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.S.U. 23.1.2013 n.1521), devono ritenersi esclusi dal sindacato del Tribunale in sede di omologazione le valutazioni sulla meritevolezza del debitore, sul contenuto della proposta e sulla percentuale offerta, nonché in ordine alla convenienza complessiva ed alla cd. fattibilità economica della proposta, il cui giudizio è riservato eminentemente al ceto creditorio, al quale va assicurata una puntuale informazione delle ragioni che sostengono al contrario una prognosi negativa circa l'attuazione del piano concordatario, sulla base delle verifiche e degli accertamenti condotti su impulso del Commissario giudiziale a seguito dell'apertura della procedura.

La mancata presentazione di formali opposizioni di creditori dissenzianti nel presente giudizio di omologazione preclude altresì al Tribunale l'esercizio dei più penetranti poteri di sindacato del piano concordatario, previsti dall'art. 180 co.4 l.f.;

Si ravvisa infine l'opportunità di confermare nella carica il Commissario giudiziale e di nominare un Liquidatore, riservando invece a successivo provvedimento, previa rituale istanza, la nomina dei componenti del Comitato dei Creditori, individuati tra coloro che avranno indicato la propria disponibilità.

5. Modalità di liquidazione.

Il Liquidatore, sentito il Commissario Giudiziale, riferirà al Giudice Delegato, il quale deciderà sulla singola istanza.

Ogni sei mesi il Liquidatore invierà al C.G. una relazione dettagliata sullo stato della liquidazione e sulle somme disponibili. Il C.G. formulerà le sue osservazioni e – raccolto il parere del Comitato dei Creditori – trasmetterà la documentazione al G.D.

Tutte le somme comunque riscosse saranno dal Liquidatore immediatamente versate sul libretto bancario o c/c già acceso ed intestato alla società in concordato preventivo.

Il Liquidatore, per l'esecuzione del concordato, potrà eseguire singoli prelievi non superiori a 500 Euro, mentre per il prelievo di importi superiori occorrerà anche la firma del G.D..

Il Liquidatore contabilizzerà le operazioni di liquidazione su appositi libri preventivamente vidimati dal G.D. e sempre a disposizione del C.G. e del comitato dei creditori. Egli riporterà le disponibilità liquide, man mano che consentano l'attribuzione ai creditori di una percentuale non inferiore al 10%; le ripartizioni avverranno a mezzo di progetti preventivamente comunicati al C.G. e al Comitato dei creditori e da effettuarsi con l'assoluto rispetto delle cause legittime di prelazione.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo assegni circolari non trasferibili. Il Liquidatore trasmetterà, quindi, al C.G. copia della distinta della relativa raccomandata con timbro dell'ufficio postale di partenza. Nel caso di creditori irreperibili, le somme saranno depositate su diverso libretto, intestato alla procedura, con allegato elenco dei predetti creditori, ed acceso presso il medesimo istituto di credito, ai sensi dell'art. 180 ultimo comma L.Fall.

Al termine delle operazioni il Liquidatore renderà il conto di gestione ex art. 116 L.F.

Per gli atti ex art. 167 L.Fall., per stare in giudizio come attore o convenuto, per conferire incarichi di qualsiasi tipo le cui spese vadano a gravare sulla procedura, dovrà essere richiesta ed ottenuta la preventiva autorizzazione del G.D., il quale, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere il parere del C.G. e del Comitato dei creditori.

P.Q.M.

visti gli artt. 180 ss. L.Fall.,

- OMOLOGA il concordato preventivo proposto da FIN REBECCHI srl , con sede in Rivergaro (PC) via Ungaretti 7/A;
- CONFERMA il dott. Antonino FAZIO quale Giudice delegato ed il dott. Gian Paolo FORNASARI quale Commissario giudiziale;
- NOMINA quale Liquidatore giudiziale l'avv. Antonella DEL PRETE;
- RISERVA la nomina del Comitato dei creditori;
- DISPONE quanto alla liquidazione nei sensi di cui in parte motiva;
- DICHIARA chiusa la procedura di concordato preventivo;
- MANDA la Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l.f. e le comunicazioni previste dall'art. 180 co.5 l.f..

Piacenza, 03.01.2019

Il Giudice estensore

Il Presidente

Depositato in cancelleria

oggi, - 4 GEN. 2019

IL CANCELLIERE
(Maria Rosa GATTI)